

Repubblica Italiana



COMUNE DI MONTENERO VAL COCCHIARA

Provincia di Isernia

Deliberazione di Consiglio

n. 4 del 12-03-2024

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) □ ANNO 2024

L'anno **duemila ventiquattro**, il giorno **dodici** del mese di **marzo**, alle ore **18:30**, presso la sala delle adunanze consiliari, Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati in seduta ordinaria, in prima convocazione i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Componenti	Referenza	Presente	Assente
SANTACHIARA PAOLO	SINDACO	X	
ZIROLI PIERLUIGI	CONSIGLIERE	X	
ORLANDO SARA	CONSIGLIERE	X	
ZUCHEGNA ADELMINA	CONSIGLIERE	X	
DI MARCO FILOMENA	CONSIGLIERE	X	
BATTISTA FRANCO	CONSIGLIERE	X	
VENEZIANO CLAUDIO	CONSIGLIERE		X
FRABOTTA SERENA	CONSIGLIERE	X	
VENEZIALE MAURIZIO	CONSIGLIERE		X
PAONE FRANCESCO	CONSIGLIERE		X
ROMANO MICHELE	CONSIGLIERE	X	

TOTALE PRESENTI: 8

TOTALE ASSENTI: 3

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO MARIA TERESA MIRALDI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, DOTT. PAOLO SANTACHIARA, nella qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato all'ordine del giorno.

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

Per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata riscritta la nuova disciplina dell'IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020 e conseguente abrogazione della TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

I presupposti della nuova disciplina IMU sono analoghi a quelli della precedente normativa, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo del possesso di immobili;

Ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

La norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

L'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Rilevato che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1- Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2- Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3- I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibite ad abitazione principale;
- 4- La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5- Un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D. Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Considerato altresì, che:

Ai sensi del comma 741, il Comune può stabilire l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Il comma 744 conferma la quota di imposta riservata allo Stato, fino alla misura del 7,6 per mille con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, replicando quanto vigente con la precedente disciplina IMU;

Evidenziato che:

Per la determinazione della base imponibile dell'IMU viene assunta a riferimento la rendita catastale per i fabbricati, quella dominicale per i terreni agricoli ed il valore venale per le aree fabbricabili e che per la

determinazione della base imponibile sono riproposti i coefficienti moltiplicatori già applicati alla precedente IMU;

Vengono confermati gli abbattimenti della base imponibile per le casistiche già agevolate con l'IMU previgente, comprese le esenzioni già conosciute con la precedente disciplina IMU;

Visto l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Preso atto che ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta e, dunque ente impositore in relazione alla nuova IMU;

Preso atto che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D" che resta dello 0,76%;

Considerato che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il tetto dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

Visto il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5%, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale;

Visto il comma 750, che stabilisce l'aliquota base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3- bis, del D.L. n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/1994, nella misura dello 0,1%, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

Visto il comma 751, che fissa l'aliquota base allo 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e non siano in ogni caso locati, con facoltà per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all'azzeramento, detti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino all'anno 2021, mentre sono esenti a decorrere dall'anno 2022;

Visto il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota base per i terreni agricoli fissata allo 0,76%, con l'aumento fino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento;

Visto il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", nella misura base dello 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, di aumentarla fino all'1,06% o diminuirla fino al limite dello 0,76%;

Visto il comma 754, che indica l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei punti precedenti pari allo 0,86%, prevedendo la facoltà per i Comuni, di aumentarla fino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento;

Visto il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della L. n. 208/2015, per i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06% di cui al comma 754, fino all'1,14%, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della L. n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28, dell'art. 1, della L. n. 208/2015, con la sola facoltà per i Comuni di ridurre la maggiorazione, ed escludendo ogni possibilità di variazione in aumento;

Visto il Comma 756, che dispone a decorrere dall'anno 2021, in deroga all'art. 52 del D. Lgs n. 446/1997, la possibilità per i Comuni di diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, anche se il Comune non si intende diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla L. n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un prospetto delle aliquote;

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18/02/2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU, inizierà a decorrere dall'anno di imposta 2021 e dalla decorrenza dell'obbligo, la delibera di Consiglio Comunale priva del prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa, la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti;

Atteso che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto ad inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita Sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, confermare la misura delle aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2024 nell'ambito della potestà ammessa dalla Legge 160/2019 al fine di garantire i livelli di gettito raggiunti nel 2020 tenuto conto dell'abolizione della TASI;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente*

all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Richiamati:

- La Legge di Bilancio 2023 n. 197 del 29 dicembre 2022;
- Preso atto che in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote e detrazioni d'imposta di base applicabili sono le seguenti.

Aliquote:

- aliquota dello 0,5 per cento per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, aliquota massima 0,6 per cento, minima 0,00%;
- aliquota dello 0,86 per cento per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili, aliquota massima 1,06 per cento, minima 0,00%;
- aliquota dello 0,1 per cento per i fabbricati rurali strumentali, aliquota massima 0,1 per cento, minima 0,00%;
- aliquota dello 0,1 per cento, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati “Beni merce”, aliquota massima 0,25 per cento, minima 0,00%;
- aliquota dello 0,76 per cento per i terreni agricoli, aliquota massima 1,06 per cento, minima 0,00%;
- aliquota dello 0,86 per cento per i Fabbricati gruppo catastale “D”, aliquota massima 1,06 per cento, minima 0,76 per cento destinata allo Stato.

Detrazioni:

Detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:

- 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Ritenuto opportuno, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio, di determinare le seguenti aliquote “IMU” per l'anno 2024:

- 4,00 per mille: aliquota abitazione principale e assimilate classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7;
- 10,10 per mille: aliquota per altri immobili;
- 10,10 per mille: aliquota per fabbricati di categoria D (art. 1, c. 753, L. n. 160/2019);
- 1,00 per mille: aliquota per fabbricati rurali strumentali;
- 10,10 per mille: aliquota per immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

- 10,10 per mille: aliquota per aree fabbricabili;

- Terreni agricoli – Esenti in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge

- 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14/06/1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla G.U. n. 141 del 18/06/1993;

- € 200,00: detrazione dall'imposta dovuta per abitazione principale e per le relative pertinenze. Tale detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione dell'immobile;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (NUOVA IMU), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 29/06/2020, esecutiva ai sensi di legge;

Ricordato che ai sensi dell'articolo 9, lett. f) "Unità abitative assimilate all'abitazione principale" del suddetto Regolamento IMU, è stata assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Dato atto che dall'01.01.2021, con la Legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021), Art. 1, comma 48, ha introdotto l'agevolazione per un'unica unità immobiliare ad uso abitativo, non locata né concessa in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti residenti all'estero, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, l'IMU è dovuta al 50 per cento. Rispetto alla precedente norma (art. 13 del dl n. 201/2011) il contribuente può anche non essere cittadino italiano e non si tratta più di assimilazione ad abitazione principale ma di riduzione di imposta;

Dato altresì atto che l'art. 1, comma 743 della Legge di Bilancio 2022 n. 234/2021, stabilisce che *"limitatamente all'anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ridotta al 37,5 per cento"*;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi sulla proposta della presente deliberazione dal Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art.49, co.1, del D.Lgs.n.267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

1) Tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) Di confermare per i motivi espressi, la misura delle aliquote e delle detrazioni per l'anno di imposta 2024 come da prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (I.M.U.), al fine di garantire gli equilibri di bilancio, e precisamente:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU per mille
1	Unità immobiliari ad uso abitativo iscritta nella categoria catastali A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono e risiedono anagraficamente e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per	4,00
2	Non costituisce presupposto dell'imposta l'unità immobiliare ad uso abitativo iscritta nella categoria catastale da A/2 a A/7 adibita ad abitazione principale o assimilata del soggetto passivo, nella quale il	0,00

	abituamente e risiedono anagraficamente e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7)	
3	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata (art. 9, lett. f) del Reg. Comunale)	0,00
4	La base imponibile è ridotta al 50% per l'unità immobiliare ad uso abitativo iscritta in catasto nelle categorie catastali da A/2 a A/7 e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7) concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano	10,10
5	Unità immobiliare ad uso produttivo classificata nel gruppo catastale D, esclusa categoria catastale D/10 (la quota del 7.60 per	10,10
6	Aree fabbricabili	10,10
7	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994	1,00
8	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Boni Merce (art. 1, comma 751, Legge 27/12/2019 n. 160)	ESENTI Anno 2022
9	Terreni agricoli, esenti se ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla G.U.	ESENTI
10	Per le abitazioni locata a canone concordato, riduzione di imposta al 75	10,10
11	Per un'unica unità immobiliare ad uso abitativo, non locata né concessa in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti residenti all'estero, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, riduzione d'imposta al 75	10,10
12	Per gli immobili diversi non inclusi in quelli sopra indicati	10,10

3) Di determinare le seguenti **detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2024:

a. Per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

b. Per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare (€ 200,00) applicando l'aliquota ordinaria;

4) Viste le disposizioni relative alla modalità di calcolo dell'IMU, a partire dal 2020, contenute nell'art. 1 della citata Legge 160/2019 comprensive di specifiche disposizioni e precisamente:

- Comma 761. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso

in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;

- Comma 762. In deroga all'articolo 52 del d.lgs. n. 446/1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il

16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno. Occorre evidenziare che se al momento del versamento dell'acconto risulta che il comune già abbia pubblicato sul sito www.finanze.gov.it le aliquote IMU applicabili nell'anno di riferimento, il contribuente può determinare l'imposta applicando le nuove aliquote pubblicate.

5) Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 751 – Legge 27 dicembre 2019, n.160, dall'anno 2022 i beni merce ossia gli immobili di proprietà di imprese edili, costruiti e destinati alla vendita, non locati, finché rientrano in questa condizione, sono esenti;

6) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art.1 comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998 n.360 e successive modificazioni ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione ai sensi dell'art.1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede: *“le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento della finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”*;

7) Di dichiarare con separata votazione unanime palese e con gli stessi risultati della precedente, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, co.4, del D.Lgs.n.267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

DOTT. PAOLO SANTACHIARA

IL SEGRETARIO

AVV. MARIA TERESA MIRALDI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000 e ss.mm. ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm. ii.

IL SEGRETARIO
AVV. MARIA TERESA MIRALDI

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82 del 2005 e ss.mm. ii.